

Consigli e informazioni per la pratica legale e l'alunnato giudiziario

I. INTRODUZIONE

Il praticante deve diligentemente coadiuvare l'avvocato nell'esercizio della professione, lavorando con motivazione e coscienza delle responsabilità confidate, consacrando il tempo necessario agli incarichi affidati, sbrigando le pratiche dello studio inizialmente con il sussidio dell'avvocato e successivamente da solo, secondo l'esperienza acquisita, sempre tuttavia sotto la sorveglianza dell'avvocato. La pratica legale, che può essere svolta anche in uno studio legale in Svizzera, deve essere obbligatoriamente svolta almeno per un anno in uno studio legale nel Cantone.

L'alunno deve coadiuvare un'autorità giudiziaria cantonale, federale o di un altro Cantone, un'amministrazione pubblica del Cantone o della Confederazione, nel settore del contenzioso, sotto competente guida professionale. L'alunno elabora progetti di risoluzioni, di decisioni o di altri atti processuali.

Sia il praticante che l'alunno devono garantire una presenza costante sul posto di lavoro, come richiesto per qualsiasi altro collaboratore dell'avvocato o dell'ufficio giudiziario o amministrativo.

II. ISCRIZIONE ALLA PRATICA LEGALE E ALL'ALUNNATO

L'istanza di iscrizione alla pratica legale o all'alunnato segna formalmente l'inizio del periodo di due anni. L'iscrizione nell'elenco dei praticanti è limitata a due anni e può essere prolungata per ulteriori due anni al massimo, su richiesta del praticante (art. 10 cpv. 2 LAvv).

Per ottenere l'iscrizione alla pratica legale presso un avvocato iscritto nel registro degli avvocati del Cantone Ticino e all'alunnato giudiziario o amministrativo, il candidato dovrà inoltrare istanza alla Commissione per l'avvocatura corredata dei documenti comprovanti:

- di essere in possesso di un titolo di studio in conformità degli art. 7 LLCA;
- di essere assunto da un avvocato iscritto nel registro degli avvocati del Cantone Ticino, da un'autorità giudiziaria cantonale, federale o di un altro Cantone, da un'amministrazione pubblica del Cantone o della Confederazione;
- di avere l'esercizio dei diritti civili;
- di non essere gravato da attestati di carenza di beni;
- di essere coperto dall'assicurazione responsabilità civile dell'avvocato.

L'istanza di ammissione alla pratica legale o all'alunnato giudiziario o amministrativo deve essere controfirmata per accordo dall'avvocato, dal magistrato o dal responsabile dell'amministrazione pubblica.

La Commissione per l'avvocatura, trovati regolari i documenti prodotti, ammette l'istante alla pratica legale o all'alunnato e lo iscrive nell'elenco dei praticanti, rispettivamente in

quello degli alunni, esclusa essendo un'iscrizione con effetto retroattivo alla data effettiva di inizio della pratica.

I periodi di pratica o di alunnato decorrono dalla data stabilita dal decreto di ammissione. I periodi di alunnato e di pratica dovranno essere ultimati entro la fine di marzo per la sessione di esami di primavera ed entro la fine di settembre per la sessione di esami di autunno.

Se la pratica legale o l'alunnato vengono sospesi, o ripresi, dovrà essere data comunicazione alla Commissione per l'avvocatura, con contemporanea sospensione o ripresa del periodo.

Le sospensioni e le riprese della pratica o dell'alunnato sono menzionate nei rispettivi elenchi.

La sospensione non interrompe il decorso dei termini di cui all'art. 10 cpv. 2 LAvv. Decorso l'ultimo termine il nome del praticante viene radiato dall'elenco.

L'adempimento della pratica viene attestato mediante certificato finale rilasciato dall'avvocato, dal magistrato o dal responsabile dell'amministrazione pubblica.

Rammentiamo che il periodo di pratica è di due anni, di cui almeno uno in uno studio legale nel Cantone; la parte rimanente può essere compiuta presso un'autorità giudiziaria cantonale, federale o di un altro Cantone o presso un'amministrazione pubblica del Cantone o della Confederazione, nel settore del contenzioso, sotto competente guida professionale, o in uno studio legale in Svizzera (art. 13 lett. b LAvv).

III. CORSI DI FORMAZIONE

Durante il periodo della pratica e dell'alunnato, la Commissione ticinese per la formazione dei giuristi (CFPG) organizza dei corsi di formazione durante i quali magistrati, avvocati e funzionari dipartimentali impartiscono conoscenze accademiche in diverse discipline, con particolare attenzione alla legislazione ticinese.

I corsi si svolgono sull'arco di un anno.

Per poter partecipare ai corsi è necessario iscriversi, previo pagamento della tassa di iscrizione.

Informazioni possono essere chieste al Centro degli studi bancari, presso la Villa Negroni a Vezia.

La CFPG organizza inoltre, nel corso dell'anno, giornate di studio con conferenze, alle quali è consigliata la partecipazione. La CFPG cura inoltre delle pubblicazioni riguardanti i temi trattati nelle giornate di studio.

IV. LETTURE INDISPENSABILI

È raccomandata ai praticanti e agli alunni la lettura approfondita dei seguenti testi:

- La Legge sull'avvocatura;
- Il Regolamento sull'avvocatura;
- Il Regolamento sugli esami (entrato in vigore il 1° gennaio 2015, cfr. FUC 104/30 dicembre 2014);
- La Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati;
- Il Manuale della Federazione svizzera degli avvocati FSA;
- Le principali leggi federali e cantonali;
- Il Foglio ufficiale e il Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi;
- La giurisprudenza federale e cantonale.

Si consiglia un abbonamento a pubblicazioni di giurisprudenza ticinese, alla raccolta ufficiale delle sentenze del Tribunale federale e/o a qualche rivista specializzata, a seconda degli interessi.

Non si dimentichino le sentenze del Tribunale federale e delle Camere civili del Tribunale di appello pubblicate su Internet.

V. ESAME DI CAPACITÀ

L'esame di capacità richiede una preparazione puntigliosa e approfondita. Si tratta di un esame professionale, che permette di stabilire se il candidato dispone delle conoscenze che giustifichino la sua ammissione al libero esercizio dell'avvocatura. L'avvocato non è un professore che disserta sul diritto e nemmeno un magistrato. L'avvocato utilizza il diritto per proteggere e difendere gli interessi che il suo patrocinato gli ha affidato. In questa prospettiva ci si attende che il candidato, confrontato con il caso sottopostogli, sia all'esame scritto che a quello orale:

- esponga chiaramente i fatti;
- traduca in termini giuridici i problemi;
- identifichi i mezzi d'azione appropriati;
- sappia utilizzare tali mezzi;
- sia capace di sviluppare e argomentare sue tesi;
- disponga con facilità delle fonti giuridiche e sia capace di fondare giuridicamente le soluzioni proposte;
- abbia sempre presente l'interesse del suo patrocinato.

L'esame di capacità è regolato dal Regolamento relativo all'esame di capacità, alla prova attitudinale e al colloquio di verifica (entrato in vigore il 1° gennaio 2015, cfr. FUC 104/30 dicembre 2014).